



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE ORDINANZA

4° Dipartimento 1° Servizio
Ufficio: Amministrativo LL.PP.

NUMERO

490

DATA

4 NOV. 2015

OGGETTO: Ordinanza di istituzione dell'obbligo di circolazione con pneumatici da neve e con catene a bordo dei veicoli transitanti lungo le strade provinciali - Stagione invernale: dal 15 novembre al 30 aprile di ogni anno.

Trasmettere a: Presidente

Assessore Lavori Pubblici

Dipartimento

Servizio

Ufficio Amministrativo Nasella

Dipartimento

Servizio

Gruppi Stradali

Dipartimento


Servizio

URP

Atti da allegare come parte integrante e sostanziale: N. 00 (da pag. 00 a pag. 00)

Il Dirigente

(*Gabriella Santoro*)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORDINANZA

Ordinanza di istituzione dell'obbligo di circolazione con pneumatici da neve e con catene a bordo dei veicoli transitanti lungo le strade provinciali.

Premesso che:

- durante il periodo invernale si verificano abitualmente precipitazioni nevose e fenomeni di formazione del ghiaccio che condizionano il regolare scorrimento della circolazione dei veicoli sulle strade provinciali, provocando notevoli disagi che possono concretizzarsi in situazioni di pericolo per l'utenza;
- per tali circostanze la preposta Struttura - Area viabilità - Ufficio 5 - Emergenze stradali e ponti radio - ha il compito di evitare, in via preventiva, il verificarsi di quanto rappresentato;
- le difficoltà illustrate sono causate principalmente dalla inadeguatezza dell'equipaggiamento tecnico a supporto dei veicoli; ciò determina rallentamenti e interruzioni della circolazione tali da rendere, a volte, quasi impossibile lo svolgimento dei servizi di emergenza e sgombraneve;

Rilevato, pertanto, necessario assumere ogni provvedimento opportuno per evitare disagi e pericoli alla circolazione stradale e ai soccorsi;

Richiamato l'articolo 6 comma 4 lettera e) del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) in forza del quale l'Ente proprietario della strada può "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";

Visto l'art. 39 del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e l'art. 122 comma 8 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto dover disporre l'obbligo per tutti i conducenti di veicoli di transitare lungo le strade provinciali sottoindicate solo con mezzi muniti di pneumatici invernali (contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S, M+S) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.04.1994 e s.m.i. o a quelle dei regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero di avere a bordo catene e/o ogni altro mezzo antisdrucchiolevole omologato, per la stagione invernale e quindi dal 15 di novembre al 30 di aprile di ogni anno e fino a diverso avviso o disposizione, ovvero anche al di fuori di tale lasso temporale in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose;

Dato Atto che il signor Presidente è stato verbalmente informato della necessità di adottare il presente provvedimento per tutte le strade della Provincia di Campobasso;

Visto l'art. 6 comma 14 del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 che stabilisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00 a carico di coloro che violino gli obblighi stabiliti, tra gli altri, ai sensi del comma 4 lettera e);

Visti gli artt. 5 comma 3° e 6 commi 4° e 5° e gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, approvato con D.P.R. 495/1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Visti - l'art. 70 comma 6 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare il comma 5;
- gli artt. 20 e 24 dello Statuto;
- la Circolare Ministeriale DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;

ORDINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- per tutta la stagione invernale nel periodo compreso tra il 15 di novembre e il 30 di aprile di ogni anno e fino a diverso avviso o disposizione l'obbligo di transito solo con speciali pneumatici (contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S e M+S) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.04.1994 e s.m.i. o a quelle dei regolamenti ECE-ONU in materia ovvero di avere a bordo catene

e/o ogni altro mezzo antisdrucchiolevole omologato e comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso, sulle strade provinciali sottoindicate:

Num.	Denominazione	Km.	Num.	Denominazione	Km.
TECB	Tangenziale Est di Campobasso	6,673	98	di Montemitro	7,4
13	Frentana	39,235	100	di Civita Superiore	3,8
15	Trignina	38,4	101	Mazzocca di Riccia	4,5
15	Trignina - Diramazione A	0,5	102	di Montenero di Bisaccia	2,1
33	Anniballi-Iacovantuono	2,9	103	Riccia-Gambatesa	11
34	Beneventana	4	104	Vazzieri di Campobasso	2,5
35	Macchie di Spinete	1,8	105	Ripabottoni-Morrone	2,25
36	Riccia-Castelpagano	1,2	106	di Campitello	18
37	La Guardata	3,20	107	Riccia-Paolina	7,3
38	San Massimo	3,4	108	Sperella di Guardiaregia	4,2
39	Centocelle	13,2	109	Tufara-Castelvetere	6,9
40	Adriatica	70,06	110	Petacciato-Guglionesi	16,50
41	Garibaldi	30,094	111	Difesa Grande	7,6
42	Cipranense	21,7	112	Petacciato-San Giacomo degli Schiavoni	9,00
43	Diramazione Cipranense	6,7	113	Fondovalle Sinarca	5,7
44	di Frosolone	2,90	114	Tufara-Ponte 13 Archi	6
45	Molise	1	115	Gambatesa-F.V. Tappina	1,9
46	Molisina	7,5	116	Pinciara-Posticchio-Sterparoni	13,547
47	Fossaltina	12,3	117	Pantano Basso	1,1
48	di Oratino	1,8	118	Melanico	10,75
49	di Bojano-Baranello	11,375	119	Campodipietra-Vallarella-Ielsi	10
50	di Sepino	4,2	120	San Giacomo-Ponte rotto	4,5
51	Litoranea	8,9	121	Riccia-Limate	9,5
52	Pentrica	3,3	122	di Florio-Capoiaccio	3,8
53	Sannitica	29,2	123	Termine-Convento	3,35
54	di Cercepiccola	8	124	Serramano	12,10
55	di Montebello	3,60	125	Masserie Felicetti	5,30
56	Galdina	12,6	126	Guglionesi-Ponte Biferno	5,3
56 dir	Galdina Diramazione	14,75	127	Colle di Breccia	5,30
57	di Mirabello	9,22	128	del Rettifilo	10,44
58	di Ferrazzano	3,6	129	San Martino-Nuova Cliternia-Litoranea	11,75
59	di Ripalimosani	3,1	130	Portocannone-Nuova Cliternia	6,54
60	di Guardiaregia	0,2	131	della Diga	2,25
61	del Fortore	6,9	132	San Giovanni in Galdo-Monacilioni	10,1
63	Cerrosecco	12,013	133	Campolieto-San Giovanni in Galdo	4,5
64	di Morrone del Sannio	6,75	134	Macchia Val Fortore-Contrada Fortore	3,4
65	di Provvidenti	2,6	135	Mirabello-Quadrivio Monteverde	6,2
66	di Casacalenda	0,8	136	San Martino-Saccione	9,53
67	di Campochiaro	3,7	137	Bosco	9,6
68	di Spinete	9,1	138	Fossalto-Pietracupa	5
69	Sepinese	10	139	Fossaltina-F.V.Biferno	5
70	Cercemaggiore-Scalo Sepino	12,2	140	Matrice-Santa Maria della Strada	3,4
71	Castellina	19,1	141	tra la S.S. 157-Castellino Nuovo-S.P.Castellina	4,2
72	Tappina	14	142	di Pietracupa	1,5
73	Bifernina	64,5	143	Faiete	4,1
73a	1^Diramazione Bifernina	22,9	144	Caporio-Centomani	2,5
73b	2^Diramazione Bifernina	40,032	145	Casalciprano-F.V. Biferno	4,2
74	Bagnolese	1,4	146	Stazione di Ripabottoni-Stazione di Bonefro	5,5
77	Chietina	5,4	147	Sterparone	1,00
78	Appulo Chietina	59,046	148	Santa Croce di Magliano-Stazione di Ururi	16,036
79	Montefalcone-Piano Caselle	8,6	149	Maitine	8,4

80	Larino Guglionesi	14,7	150	Palata-F.V. Biferno	12,9
81	Ripaltina	24	151	Diramazione Cerrosecco	1,3
82	Altilia	2,9	152	Cavaliere	4,3
83	di Tavenna	1,8	153	Montenero-Mare	2,9
84	Diramazione Adriatica	4,1	154	di Sant'Elia- (S.S. 87)	5,3
85	Martinense	5,7	156	Larino-Stazione di Ururi (S.P. 148)	3,503
86	di Cercemaggiore	13,3	157	F.V. Biferno (S.S. 647)- S.P. 105 (Morrone-Ripab.)	10,5
87	Traversa della Termolese	4,7	158	F.V. Trigno (S.P. 81)- S.P. 163 (presso Palata)	3,6
88	Deviazione Frentana	3,1	159	S.P. Stazione di Bonefro (S.S. 376)-Casacalenda	14,8
89	Circonvallazione di Trivento	1,90	161	Adriatica (ex SS 16 ter)	17,4
90	di Santo Stefano	6,1	162	ex SS 017 Appulo - Sannitica	42,65
91	di Montorio nei Frentani	6,14	163	della Valle del Biferno (ex SS n 157)	64,4
92	di Roccavivara	16,8	164	della valle del Volturno (ex SS n 158 dir)	15,4
93	Riccia-Cercemaggiore	12,8	165	Gildonese (ex SS n 375)	11,5
94	Sepino-Pietraroia	10,4	166	dei Tre Titoli (ex SS n 376)	32,1
95	di San Polo Matese	4,8	167	Ururi (ex SS n 480)	16,46
96	di Petacciato	3,40	168	Termolese (ex SS n 483)	29
97	Bojano-Castellone-San Massimo	7,1	169	Molesana (ex SS n 618 prov di Campobasso)	5,00
Rivolo	SS 17 variante Ovest-fino a F.V. Biferno	7,00			

- tale obbligo ha validità anche oltre il periodo di tempo stabilito in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;
- l'Ordinanza sarà notificata mediante apposizione, a cura dei Gruppi stradali, nei limiti delle disponibilità, della prescritta e necessaria segnaletica verticale secondo quanto stabilito dal D.L.vo del 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e s.m.i. ovvero attraverso gli organi e personale autorizzati all'espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli organi di polizia stradale indicati all'art. 12 del codice della strada.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 6 comma 14 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.

Copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia (a cura dell'U.R.P.) per tutto il periodo e trasmessa ai Comuni interessati (a cura dei responsabili dei gruppi stradali), alla Polizia Provinciale, all'Anas, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Stradale, al Comando della C.F.S, al Comando Provinciale della G.d.F., alla Centrale Operativa Regionale del 118, agli organi di informazione (a cura dell'U.R.P.).

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge N. 1034/71, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (entro sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni).

Contro il presente provvedimento, è ammesso altresì ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. (N.C.D.S.) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento di attuazione).

gn.

Il Dirigente
(dott.ssa Gabriella Santoro)



(Handwritten signature of Gabriella Santoro)